

## Del permanente e del transeunte. Per gli ottant'anni del Codice civile

### *Presentazione*

*Marcello Maggiolo*

L'idea di un convegno celebrativo per gli ottant'anni del Codice civile di certo non è originale. Ci sono state diverse occasioni simili, tutte ottime. Volevamo quindi cercare un qualche spunto per rendere meno ovvia questa iniziativa voluta dall'Università di Padova e dal suo Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto.

Ci è mancata l'idea rivoluzionaria, e allora abbiamo pensato che avremmo almeno cercato di soddisfare una nostra curiosità.

Il Codice ha ottant'anni, e l'Italia del 2022 non è certo l'Italia del 1942. Del resto, tutto il mondo è cambiato, e noi insieme a lui. Anche le leggi sono cambiate, e così molte norme del Codice. Molte, ma non tutte. Ecco allora la domanda. Se possiamo sapere cosa è cambiato, e forse anche perché, vorremmo anche sapere cosa non è cambiato, e soprattutto perché non è cambiato.

Cosa nel Codice è stato transeunte e cosa è invece permanente, e per quali ragioni?

Una descrizione è sicuramente possibile. Di riforme e novelle è senz'altro possibile una rassegna. E gli obiettivi di riforme e novelle – anche se non sempre e non del tutto adeguatamente perseguiti – sono tendenzialmente chiari. La famiglia e la parità tra coniugi; le società e la competitività; il condominio e la semplificazione, e così via. Altrettanto possibile è capire cosa non sia cambiato. È ovvio, visto che la permanenza risulta per sottrazione dalla rassegna del transeunte.

Meno facile è invece una spiegazione, capire le ragioni per cui

non ci sia stato il cambiamento. E per questo aspetto la domanda è destinata a restare senza una risposta completa, veramente soddisfacente.

Non c'è dubbio che certe norme siano sopravvissute per ragioni di semplice distrazione o pigrizia. Basta scorrere il terzo libro. Certi schemi di ricchezza immobiliare e di economia agricola ormai desueti si sono tradotti in regole tralatizie (su piccioni viaggiatori, conigli, rive dei laghi e degli stagni, dimensioni delle grate e così via). Sono regole che tutti conoscono, e che conoscono però non perché siano regole significative, bensì per la ragione che, a causa di un qualche strano meccanismo mentale, basta studiare le Istituzioni di Diritto Privato per non dimenticarle più.

Altre volte la ragione della permanenza sta probabilmente nella solidità di istituti ormai più o meno bimillenari. Azione redibitoria, azione estimatoria, azione revocatoria, tanto per dire, sono penetrate a tale profondità nella cultura giuridica che sarebbe davvero strano anche solo ipotizzarne l'assenza. E proseguire con gli esempi sarebbe così facile da renderlo assolutamente superfluo.

E qualche altra volta ancora, perché no, la ragione della permanenza può essere la qualità della norma. In fin dei conti, quando ci si chiede quali siano i *"principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti"*, cui alludono le norme sul procedimento amministrativo (art. 11, comma 2 e art. 15, comma 2, legge n. 241 del 1990), c'è una certa convergenza nel ritenere che siano principi tutte le norme sulle obbligazioni e tutte le norme sul contratto in generale, e che rispetto a tutte vada condotto il giudizio di compatibilità e di assenza di deroghe prescritto da quella legge. Di certo il giudizio degli epigoni farà piacere ai *conditores*. Non è da tutti riuscire a confezionare trecento successivi articoli di legge cui affidare, a ciascuno di essi, altrettanti e più principi. E ancora, il nostro codice regge assai bene il paragone con le altre codificazioni e con le loro riforme. O addirittura, come dice benissimo Guido Alpa nelle sue conclusioni al convegno e a questo volume, *"certamente il nostro Codice nelle parti più vive è superiore addirittura ai codici riformati che oggi vanno per la maggiore"*. Molti di noi, del resto, hanno ascoltato qualche cugino francese che, in modo (ovviamente) somnesso, lo ammetteva.

Aggiungo infine una personale congettura.

È destinato alla transitorietà un corpo normativo pensato per prevenire le patologie emerse nella esperienza applicativa. La facilità di una elusione è in questo caso addirittura proverbiale, e gli esempi anche qui superflui. Mi limito a ricordare come persino la riforma tedesca del diritto delle obbligazioni abbia incontrato questo tipo di obiezione. Ma chiaramente il codice non segue questa tecnica. Contiene regole per la fisiologia del rapporto, con la patologia sottoposta a un apposito apparato rimediale. È dunque costruito nel modo più funzionale a una aspirata permanenza.

E, nei limiti in cui la sua permanenza sia anche dovuta alla tecnica usata per costruirlo, esso rappresenta una chiara indicazione su quale sia il modo migliore per legiferare. In ciò una ragione in più, storica, per celebrarlo.

Marcello Maggiolo

